

*Regione Campania**Commissario ad acta per l'Attuazione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)***DECRETO n. 27 del 20.04.2016**

Oggetto: Esecuzione Sentenza TAR Campania Sez. I di Salerno n. 1715 del 10.10.2014. Accreditamento con la verifica dell'attività e dei risultati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 3 del 31.7.2006. Società CEDIF s.r.l. di Mirabella Eclano (AV).-

PREMESSO:

- α. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
- β. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009;
- χ. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro;
- δ. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
- ε. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, con riferimento a diverse azioni ed interventi, tra cui la conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori;

VISTI i commi nn.569 e 570 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" con cui – in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014-2016 – è stato previsto che "*La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento*";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con la quale il Dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR campano che:

- nomina, "*al fine di garantire l'unitarietà all'azione sub commissariale, il dott Claudio d'Amario quale sub commissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale*";

*Regione Campania**Commissario ad acta per l'Attuazione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)*

- assegna “al Commissario ad acta l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente” ;
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente, tra i quali quello di concludere le procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali (*acta vi*);

PREMESSO, che:

- a. con Regolamento n. 3 del 31.7.2006 la Regione Campania emanava le disposizioni relative alla definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale.
- b. la struttura sanitaria CEDIF s.r.l., con sede in Mirabella Eclano (AV), Via Calcazanco, n.43 , operante in regime privatistico, presentava in data 6.9.2006 istanza alla Regione Campania, ai sensi del summenzionato Regolamento n. 3/2006 per il rilascio del titolo di accreditamento istituzionale quale struttura sanitaria per l'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, (FKT) ex art. 44 della L.833/1978 e ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978.
- c. nelle more della definizione dell'intero procedimento relativo all'accreditamento de quo, entrava in vigore la L.R.C. n. 16 del 28.11.2008 relativa alle “Misure Straordinarie di Razionalizzazione e Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il Rientro dal Disavanzo”, il cui articolo 8 prevedeva che le procedure di accreditamento fossero delegate alle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale.
- d. In applicazione di tali disposizioni l'Assessorato alla Sanità trasmetteva tutte le pratiche relative alle istanze di accreditamento promosse ex Reg. n.3/2006 non ancora concluse dalla Regione alle ripsettive AA.SS.LL. sul cui territorio insistevano le richiedenti strutture, al fine della conclusione dei rispettivi procedimenti.
- e. con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.7.2009 veniva nominato il Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel servizio sanitario regionale campano. Il Commissario ad acta in ossequio ai compiti assegnatigli con la predetta delibera, provvedeva, tra l'altro, con i DD.C.A. 21/2009, 5/2010 e 31/2011 a sospendere l'accreditamento delle strutture sanitarie private. Con successiva L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii. veniva rimossa la predetta sospensione , ma solo a favore di quelle strutture che in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal Reg. n. 3/2006, vantassero un precedente rapporto di accreditamento provvisorio. La stessa L.R. All'art. 1 , comma 237 quaterdecies riportava le competenze in materia di accreditamento alla Regione.
- f. il procedimento di accreditamento istituzionale relativo alla struttura CEDIF s.r.l., iniziato con l'istanza del 6.9.2006, proseguito con l'accertamento positivo delle condizioni e dei requisiti da parte della competente Commissione Regionale, ma non definito con l'emanazione del decreto di accreditamento e trasferito per competenza ex lege n. 16, all'ASL Avellino, non pervenendo alla sua naturale conclusione, è stato oggetto di contenzioso promosso dalla struttura de qua, contenzioso conclusosi definitivamente con sentenza passata in giudicato del TAR Campania, Sez. I di Salerno n. 1715/2014 che accoglie il ricorso.

*Regione Campania**Commissario ad acta per l'Attuazione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)***CONSIDERATO** che :

- a) il TAR Campania con la predetta sentenza afferma che il procedimento di accreditamento sottoposto alla sua cognizione relativa alla ricorrente struttura CEDIF srl, iniziato con istanza del 6.9.2006, proseguito con “ l'avvenuta espressione in data 8.5.2008 con verbale di conferma del 6.8.2008 da parte del Nucleo di Valutazione per l'accREDITamento, del parere favorevole all'accREDITamento ai sensi dell'art. 5 del Reg. n. 3/2006, ...omissis... non appare revocabile in dubbio che ... in applicazione del tempus regis actum, avrebbe dovuto concludersi secondo la scansione temporale procedimentale del Regolamento n. 3/2006 alla stregua delle cui previsioni deve conformarsi l'esito della finale determinazione, qualunque sia il contenuto”.
- b) successivamente la CEDIF s.r.l. ha presentato ulteriore ricorso al TAR Salerno ex art. 112 e ss. del D.L.vo n. 104/2010 affinché, in esecuzione del giudicato sia ordinato all'ASL Avellino e alla Struttura Commissariale della Regione Campania, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla prima di emettere attestato di accreditabilità del Centro ricorrente e alla seconda, sulla scorta dell'attestato di accreditabilità, l'adozione del decreto finale di accreditamento istituzionale.
- c) dall'esame della precitata sentenza e in esecuzione dei principi e delle indicazioni in essa contenuti si rileva che il procedimento de quo debba seguire le fasi, i relativi atti endoprocedimentali e il provvedimento conclusivo analiticamente e dettagliatamente rappresentati all'art. 5 del Regolamento n. 3 del 31.7.2006, il tutto in combinato disposto con le omologhe disposizioni contenute nella sopravvenuta regolamentazione in materia (L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii.), che non si pongano in contrasto con quanto statuito in sentenza.
- d) in ottemperanza al predetto giudicato l'ASL Avellino, per quanto di sua competenza, sulla base dell'attività di verifica già precedentemente svolta dal nucleo regionale e sulla scorta della relazione motivata, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1080 dell'11.8.2015 ha certificato per l'effetto alla Regione Campania che la struttura CEDIF srl è accreditabile con riserva di verifica dell'attività e dei risultati, ai sensi dell'art.5.del Regolamento n. 3/2006, sia relativamente al presidio ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 44 L. 833/78) che al centro di riabilitazione (ex art.26 L. 833/78) con attribuzione per entrambe le attività di Classe “B”.
- e) con nota del 14.3.2016 prot. n. 2016. 0178379 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale nell'indicare la data dell'udienza prossima per la trattazione del giudizio ex art. 112 e ss. del D.Lgs 104/2010 promosso dalla CEDIF srl contro l'ASL Avellino e Regione Campania, nonché Commissario Straordinario per il piano di rientro Sanità Campania, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla surrichiamata sentenza TAR Campania – Salerno, Sez. I n. 1715/2014 precisava “che l'ASL Avellino con delibera commissariale n. 1080 dell'11.8.2015 ... ha eseguito il dictum giudiziario sicchè una eventuale inottemperanza della regione Campania potrebbe comportare l'accoglimento del ricorso e la conseguente nomina di un commissario ad acta.

RITENUTO

che si rende necessario e improcrastinabile concludere il procedimento relativo all'accREDITamento della struttura CEDIF srl di Mirabella Eclano, in linea anche con quanto statuito con la più volte citata sentenza Tar Campania n. 1715/2014, con le procedure indicate nel Reg. n.3/2006.

che per effetto di quanto tutto innanzi rappresentato debba essere disposto l'accREDITamento con verifica dell'attività e dei risultati ex art. 5 del Regolamento n. 3/2006 e comunque in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale, a favore della struttura CEDIF srl di

*Regione Campania**Commissario ad acta per l'Attuazione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)*

Mirabella Eclano per l'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 L. 833/78 e per l'attività ambulatoriale centro di riabilitazione ex art.26 L. 833/78.

VISTO: l'art. 5 del Regolamento della Regione Campania n. 3 del 31.7.2006.
la L.R.C. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA:

l'istanza di accreditamento prodotta dalla Società CEDIF s.r.l. del 6.9.2006;
la Sentenza del TAR Campania Sez.I di Salerno n. 1715 del 10.10.2014;
la delibera di accreditabilità del Commissario Straordinario dell'ASL AV n. 1080 dell' 11.8.2015;
la comunicazione dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale prot. 2016.0178379 del 14.3.2016.

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

è disposto l'accreditamento con verifica dell'attività e dei risultati ex art. 5 del Regolamento n. 3/2006 della struttura CEDIF s.r.l. con sede legale e operativa in Mirabella Eclano via Calcazanco, 43 – P.Iva 02001890645 per le seguenti attività:

- Attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) – ex art. 44, L. 833/78;
- Attività ambulatoriale di riabilitazione – ex art. 26, L. 833/78;

1. di stabilire:

- che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata di quindici mesi. Allo scadere del dodicesimo mese dal rilascio del titolo, ai sensi del comma 5, dell'art. 5 del citato Regolamento, sarà attivata dall'Assessorato alla Sanità la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- che l'accreditamento istituzionale definitivo a seguito della predetta verifica se positiva sarà disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
- che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;

2. di precisare che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

3. di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario/Tecnico al quale è affidata la responsabilità delle attività svolte, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti rispettivamente competenti;



Regione Campania

Commissario ad acta per l'Attuazione del

Piano di rientro del settore sanitario

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

4. di stabilire altresì che l'accreditamento di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
5. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL di Avellino territorialmente competente anche per la notifica alla struttura interessata e all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale;
6. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Responsabile P.O.
Avv. Lucio Podda

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa M. Canzanella

Il Dirigente UOD Interventi Socio Sanitari
Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Direttore Generale della Tutela
della Salute e C. SSR
Avv. Antonio Postiglione

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Claudio D'Amario

Il Commissario ad Acta
Prof. Joseph Polimeni